

# Comune di TRECENTA

Provincia di Rovigo

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 28.02.2007

Modificato con delibera di C.C. n. 70 del 18.12.2007 \_\_\_\_\_

## INDICE

ART.1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
ART. 2	ALIQUOTE	Pag 3
ART. 3	SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE	Pag 3
ART. 3bis	ESENZIONI	Pag 3
ART. 4	SOGGETTO ATTIVO	Pag 4
ART. 5	VERSAMENTI	Pag 4
ART .6	SOSTITUTO D'IMPOSTA	Pag 4
ART. 7	ENTRATA IN VIGORE	Pag 4

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**ALIQUOTE**

1. Il Comune di Trecenta applica dal 1 gennaio 2001 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita pari allo 0,2 per cento, successivamente modificata allo 0,4 per cento nel 2000 e allo 0,5 per cento dal 2001 al 2007;
2. **Il Comune a partire dal 01.01.2008 intende indicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F pari allo 0,8 per cento.**
3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico.
4. Ogni altra variazione di aliquota dovrà essere determinata con delibera di consiliare a modifica del presente regolamento.
5. La determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. non può eccedere complessivamente lo 0,8 per cento.
6. Ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota di cui ai commi precedenti è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata **non oltre il 31.12 precedente l'anno di riferimento**, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

**Art. 3**  
**SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE**

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota **dello 0,8** per cento al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

**Art. 3 bis**  
**ESENZIONI**

1. **Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o pari ad € 10.000,00(diecimila).**

**Art. 4**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Trecenta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

**Art. 5**  
**VERSAMENTI.**

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi per precedente art. 3.

**Art. 6**  
**SOSTITUTO D'IMPOSTA.**

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli art 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, N. 917, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli art 23 e 29 del D.P.R. 29.09.1973, N.60 ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta prelevata in unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art 4, comma 6 ter del D.P.R. 22.07.1998, n.322 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 7**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it).
2. Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente regolamento dovrà essere inviata in tempo utile per posta elettronica al seguente indirizzo:  
entrate\_dc\_ [fiscalitalocaleudc@finanze.it](mailto:fiscalitalocaleudc@finanze.it) ovvero spedita via fax al numero 06/59972780 o per raccomandata a.r.